

**RETTIFICHE****Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 7 del 10 gennaio 2014)

Pagina 1, titolo:

*anziché:* «che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli»,

*leggasi:* «che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli».

Pagina 64, allegato IX, punto 2.3.6.3.1., terzo trattino:

*anziché:* «i bordi interni delle superfici di uscita della luce degli indicatori di direzione anteriori devono distare almeno 500 mm l'uno dall'altro nei veicoli con più di una ruota anteriore o se la larghezza del veicolo supera 1 000 mm,»,

*leggasi:* «i bordi interni delle superfici di uscita della luce degli indicatori di direzione anteriori devono distare almeno 500 mm l'uno dall'altro nei veicoli con più di una ruota anteriore e di larghezza superiore a 1 000 mm,».

Pagina 64, allegato IX, punto 2.3.6.3.1., quinto trattino:

*anziché:* «i bordi interni delle superfici di uscita della luce degli indicatori di direzione posteriori devono distare almeno 500 mm l'uno dall'altro nei veicoli con più di una ruota posteriore o se la larghezza del veicolo supera 1 000 mm,»,

*leggasi:* «i bordi interni delle superfici di uscita della luce degli indicatori di direzione posteriori devono distare almeno 500 mm l'uno dall'altro nei veicoli con più di una ruota posteriore e di larghezza superiore a 1 000 mm,».

---

**Rettifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 10 del 12 gennaio 2002)

Pagina 59, articolo 3, punto 6)

*anziché:* «Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da un succo concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più succhi concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «a base di succo/succhi concentrato/i» o «parzialmente a base di succo/succhi concentrato/i», a seconda dei casi....»,

*leggasi:* «Fatto salvo l'articolo 7, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2000/13/CE, nel caso di miscugli di succo di frutta e di succo di frutta ottenuto da concentrato, e di nettare di frutta ottenuti interamente o parzialmente a partire da uno o più concentrati, l'etichettatura comporta la dicitura «da concentrato/i» o «parzialmente da concentrato/i», a seconda dei casi....».

---